

OTTEMPERANZA ALLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO N. 699/09, 701/09, 702/2009, 703/09, 778/09, 785/09, 786/09, 787/09, 788/09, 790/09, 792/09, 749/09 E 1191/09, IN MATERIA DI SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (UNBUNDLING). INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ N. 11/07 IN MATERIA DI LIMITAZIONI AGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE.

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 ottobre 2009, ARG/com 145/09.

9 ottobre 2009

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato con la deliberazione 9 ottobre 2009, ARG/com 145/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 145/09), il procedimento per la formazione di provvedimenti per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato n. 699/09, 701/09, 702/2009, 703/09, 778/09, 785/09, 786/09, 787/09, 788/09, 790/09, 792/09, 749/09 e 1191/09, in materia di separazione amministrativa e contabile (unbundling). Il medesimo procedimento è altresì finalizzato ad integrare le disposizioni relative alle deroghe agli obblighi di separazione funzionale, in particolare con riferimento alla costituzione del "gestore di un sistema combinato" in coerenza con quanto consentito dalle direttive 2003/54/CE (articolo 17) e 2003/55/CE (articolo 15).

Il presente documento per la consultazione illustra sinteticamente i presupposti dell'intervento regolatorio e propone uno schema di provvedimento di modifica e integrazione della deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07).

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro e non oltre il 30 novembre 2009.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

Autorità per l'energia elettrica e il gas Direzione tariffe

piazza Cavour 5 – 20121 Milano tel. 02 65565311 fax 0265565222

e-mail: tariffe@autorita.energia.it sito internet: www.autorita.energia.it

PARTE I

Quadro normativo di riferimento e oggetto della consultazione

1 Premessa

- 1.1 La presente consultazione si inserisce nel procedimento avviato con deliberazione ARG/com 145/09, relativo alla formazione di provvedimenti per la modifica e l'integrazione della deliberazione n. 11/07 e, in particolare, del relativo Allegato A (di seguito anche richiamato come TIU), in materia di obblighi di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.
- 1.2 L'intervento di integrazione e modifica del TIU è connesso a tre principali esigenze:
 - a) l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato del 16 dicembre 2008¹ circa il contenzioso attivato da alcune imprese avverso alle deliberazioni n. 11/07 e n. 253/07 (deliberazione di modifica della medesima n. 11/07), ivi inclusi gli effetti sulla collegata deliberazione ARG/com 132/08 (programma degli adempimenti);
 - b) l'introduzione di disposizioni miranti a disciplinare il caso di costituzione di un "gestore di sistema combinato", previsto dalle direttive 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
 - c) l'opportunità di consentire il perseguimento di economie di scala e scopo tramite la gestione congiunta, senza obblighi di separazione funzionale, di attività di rete soggette a regolazione tariffaria, anche nel caso di reti canalizzate per la distribuzione di gas diversi.
- 1.3 In relazione alle esigenze di cui sopra, ulteriormente discusse e dettagliate nelle pagine seguenti, l'Autorità sottopone per la consultazione uno schema di provvedimento (vedi *Parte II*) recante modifiche e integrazioni del TIU.

2 La deliberazione n. 11/07: normativa di riferimento, contenzioso e decisioni del Consiglio di Stato

2.1 L'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95, che ha introdotto norme per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, assegna all'Autorità il mandato di emanare direttive per la separazione contabile e

¹ Decisioni del Consiglio di Stato del 16 dicembre 2008, n. 699/09, 701/09, 702/2009, 703/09, 778/09, 785/09, 786/09, 787/09, 788/09, 790/09, 792/09 e 749/09, depositate il 13 febbraio 2009 e n. 1191/09, depositata il 2 marzo 2009, relative alle deliberazioni dell'Autorità n. 11/07 e n. 253/07

amministrativa che consentano di evidenziare separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalle convenzioni, verificando i costi delle singole prestazioni al fine di assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione, garantendo altresì un confronto con i costi di servizi analoghi in altri Paesi e la pubblicità dei dati raccolti.

- 2.2 La disciplina della separazione amministrativa e contabile ha trovato applicazione da parte dell'Autorità in prima istanza con deliberazione 11 maggio 1999, n. 61/99 (per il solo settore dell'energia elettrica) a cui hanno fatto seguito le deliberazioni 21 dicembre 2001, n. 310/01 (settore elettrico) e n. 311/01 (settore gas).
- 2.3 Successivamente all'entrata in vigore delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, l'Autorità ha quindi provveduto ad avviare un procedimento per la revisione della disciplina di separazione amministrativa e contabile, sfociato nella citata deliberazione n. 11/07
- 2.4 In particolare, la deliberazione n. 11/07 ridefinisce gli obblighi in materia di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, introducendo, tra l'altro, disposizioni in materia di separazione funzionale², in attuazione di quanto previsto dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.
- 2.5 La deliberazione n. 11/07 ed il relativo allegato A (TIU), successivamente alla sua emanazione, è stata oggetto di successive modifiche e integrazioni, in particolare con deliberazione 4 ottobre 2007, n. 253/07, 10 dicembre 2007, n. 310/07 e 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08.
- 2.6 La deliberazione n. 11/07 e la deliberazione n. 253/07 sono state oggetto di impugnativa. In merito, il Tribunale Amministrativo della Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) si è pronunciato con le sentenze del 18 dicembre 2007³, nelle quali ha, tra l'altro, riconosciuto all'Autorità il potere di regolazione dell'unbundling, ivi inclusa l'attuazione nell'ordinamento nazionale della separazione funzionale.
- 2.7 Le citate sentenze del TAR Lombardia sono state a loro volta impugnate sia dalle imprese che dall'Autorità, in relazione ai capi di rispettiva soccombenza.
- 2.8 Il Consiglio di Stato si è espresso in merito a tale impugnativa con le richiamate decisioni del 16 dicembre 2008. In particolare, il giudice d'appello ha:
 - a) affermato che il potere dell'Autorità di disciplinare la "separazione contabile e amministrativa" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge n. 481/95 non coincide con quello di adottare la separazione funzionale prevista dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. Tale potere è, tuttavia, stato conferito all'Autorità con il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125, norma che (sebbene sopravvenuta) ha sanato la carenza di potere lamentato dalle imprese appellanti;
 - b) rilevato la mancata individuazione del limite temporale all'azione del gestore indipendente (istituito in attuazione delle disposizioni di separazione

4

² Per una descrizione dei principi e dei contenuti della separazione funzionale si veda il capitolo 5 della relazione tecnica alla deliberazione n. 11/07.

³ Sentenze del TAR Lombardia nn. 385/08, 386/08, 387/08, 388/08, 389/08, 390/08, 393/08, 392/08, 393/08, 394/08, 395/08, 399/08 e 402/08, depositate il 21 febbraio 2008.

- funzionale), prevista dagli articoli 8 e 13 della Direttiva 2003/54/CE e dagli articoli 7 e 11 della Direttiva 2003/55/CE;
- c) rilevato come il comma 13.2 del TIU, assegnando al gestore indipendente compiti di sostanziale controllo sull'attività dell'impresa verticalmente integrata, ecceda le previsioni delle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE che prevedono in capo al medesimo gestore indipendente una posizione di "spiccata autonomia gestionale" ma non funzioni di vigilanza sull'impresa verticalmente integrata;
- d) rilevato che il TIU, "...laddove all'art. 12.2 attribuisce all'Autorità il potere di "definire", rispetto al programma di adempimenti predisposto ed aggiornato dal "gestore", "linee guida" per il medesimo vincolanti (...), risulta eccedere i termini del rapporto di supremazia a rilievo pubblicistico, tra Autorità e gestore, configurato dalla direttiva comunitaria";
- e) precisato che "...non è dubbio che il personale con funzioni dirigenziali "generali", preposto all'attività separata debba essere considerato nel novero di quelle "persone responsabili dell'amministrazione del gestore" alle quali si riferiscono le direttive";
- f) confermato le sentenze del TAR Lombardia 18 dicembre 2007, ove queste hanno considerato non giustificata, né in base alla normativa comunitaria, né in forza del sopravvenuto decreto legge n. 73 del 2007, convertito in legge n. 125/07, l'inclusione dell'attività di misura nell'elenco delle attività oggetto di separazione funzionale, ai sensi del comma 7.1 del TIU.
- 2.9 In relazione a quanto sopra, occorre infine segnalare come la deliberazione ARG/com 132/08, recante la definizione delle linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti, emanata dall'Autorità in attuazione del comma 12.2 del medesimo TIU, sia di fatto stata annullata dal Consiglio per effetto di quanto rilevato al precedente paragrafo 2.8, lettera d).
- 2.10 In merito, anche le sentenze del TAR Lombardia 19 marzo 2009⁴ hanno ribadito che l'annullamento del comma 12.2 del TIU, disposto dal Consiglio di Stato con le decisioni del 12 dicembre 2008, ha l'effetto di "...travolgere anche la delibera n. 132/08...".
- 2.11 L'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato del 16 dicembre 2008 aventi ad oggetto le deliberazioni n. 11/07 e n. 253/07 (deliberazione di modifica della medesima n. 11/07) e delle sentenze del Tar Lombardia 19 marzo 2009 sulla collegata deliberazione ARG/com 132/08 (programma degli adempimenti), costituisce attività vincolata, in relazione alla quale non residuano margini di discrezionalità in capo all'Autorità. Si ritiene tuttavia opportuno, in via eccezionale, sottoporre a consultazione anche i provvedimenti di ottemperanza alle richiamate pronunce.
- 2.12 Merita un'ultima (ma non meno importante) segnalazione la recente approvazione e pubblicazione del cosiddetto "terzo pacchetto energia", ed in particolare delle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/72/CE e 2009/73/CE. Tali direttive, che sostituiscono le precedenti e citate Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE⁵, rappresentano, in una sostanziale continuità di impostazione generale, un ulteriore

⁴ Sentenze del TAR Lombardia del 19 marzo 2009, nn. 3929/2009, 3930/2009, 3931/2009 e 3932/2009, depositate il 5 giugno 2009.

⁵ Il recepimento da parte dei Paesi Membri è previsto debba avvenire entro il 3 marzo 2011.

- passo della normativa comunitaria nel percorso di rafforzamento delle disposizioni miranti a garantire la terzietà da parte dei gestori di infrastrutture essenziali per lo sviluppo della concorrenza nei mercati energetici.
- 2.13 Le proposte contenute nel presente documento, in ogni caso, si ritiene siano coerenti con il mutato quadro normativo comunitario, fermi restando i limiti dei poteri affidati all'Autorità dalla legislazione nazionale vigente.

3 Gestore di un sistema combinato

- 3.1 L'articolo 17 della Direttiva 2003/54/CE e l'articolo 15 della Direttiva 2003/55/CE, rispettivamente per i settori dell'energia elettrica e del gas, precisano che le norme per la separazione dei gestori del sistema di trasporto/trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione, non ostano alla gestione di un sistema combinato che:
 - a) nel settore elettrico ricomprenda trasmissione e distribuzione;
 - b) nel settore gas ricomprenda trasporto, rigassificazione, stoccaggio e distribuzione.
- 3.2 La figura del "gestore di un sistema combinato", in assenza della relativa fattispecie nel panorama energetico nazionale all'epoca del procedimento che ha portato alla deliberazione n. 11/07, non è ad oggi contemplata dalla deliberazione n. 11/07.
- 3.3 Nel corso del 2009, la società Snam Rete Gas (SRG), operante nel trasporto di gas naturale, ha avviato le procedure per l'acquisizione delle società Italgas e Stogit, operanti rispettivamente nelle attività di distribuzione e stoccaggio del gas naturale. Tale circostanza, come formalmente segnalato all'Autorità dalla medesima SRG, ha fatto emergere l'esigenza di valutare l'opportunità di adeguare le disposizioni del TIU così da rendere possibile la creazione di un unico gestore combinato, in coerenza con le disposizioni comunitarie, così da consentire il perseguimento di economie di scala e scopo (con benefici destinati ad essere goduti, quanto meno nel medio termine, anche dai clienti finali) tramite la gestione congiunta delle citate attività.

4 Estensione delle limitazioni all'obbligo di separazione funzionale

- 4.1 Le disposizioni dell'articolo 9 del TIU, introducono limitazioni agli obblighi di separazione funzionale delle attività di cui al comma 7.1 del TIU, consentendo in particolare la gestione congiunta (senza separazione funzionale) di attività tra loro sinergiche nei casi in cui tale gestione congiunta non faccia emerge problemi di conflitto di interesse (in primo luogo connessi alle possibili distorsioni che deriverebbero dall'assenza di separazione funzionale tra attività svolte in esclusiva, soggette a regolazione tariffaria, e attività libere).
- 4.2 In particolare, le disposizioni del richiamato articolo 9 consentono, tra l'altro, la gestione congiunta delle attività di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale.
- 4.3 Allo stato attuale, la formulazione letterale del TIU non consente, invece, la gestione congiunta dell'attività di distribuzione di gas naturale (e/o elettricità) con la

- distribuzione di gas diversi a mezzo di reti o la gestione di altre infrastrutture a rete destinate all'erogazione di servizi pubblici (quali ad esempio la gestione della rete idrica e fognaria, le reti di trasporto del calore etc.).
- 4.4 Tale circostanza, nel caso dei gas diversi, è connessa alla decisione di individuare come un'unica attività la "distribuzione, misura e <u>vendita</u> di altri gas a mezzo di reti", di cui al comma 4.1, lettera t), TIU.
- 4.5 Qualora, le funzioni di vendita connesse alla richiamata attività di cui al comma 4.1, lettera t) del TIU fossero separate dalle attività di rete, peraltro, non sussisterebbero più motivi di ostacolo alla gestione congiunta della rete per la distribuzione dei gas diversi con altre reti di distribuzione. Similmente, non si ritiene sussistano ragioni per la gestione congiunta di altre infrastrutture a rete destinate all'erogazione di servizi pubblici, a condizione che sia separata la connessa attività commerciale.
- 4.6 Come per le considerazioni svolte in relazione al tema del gestore di un sistema combinato, anche in questo caso, in seguito anche alla sollecitazione di alcuni operatori, l'Autorità ritiene opportuno valutare la possibilità di consentire la gestione congiunta, senza obbligo di separazione funzionale, delle attività di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e gas diversi, a condizione che sia comunque garantita la separazione funzionale dalle attività di vendita (inclusa quella di vendita dei gas diversi). La medesima possibilità potrebbe essere prevista per la gestione congiunta di altre infrastrutture a rete destinate all'erogazione di servizi pubblici, ferma restando la separazione dalle relative attività commerciali.

Spunti per la consultazione

S1 Si condividono le proposte di modifica e integrazione della deliberazione n. 11/07 e del TIU, delineate nei precedenti paragrafi e dettagliate nella successiva Parte II? Motivare la risposta.

PARTE II

Schema di provvedimento in consultazione

Deliberazione (...) – ARG/com (...)/09

Ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato n. 699/09, 701/09, 702/2009, 703/09, 778/09, 785/09, 786/09, 787/09, 788/09, 790/09, 792/09, 749/09 e 1191/09, in materia di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*). Integrazione della deliberazione dell'Autorità n. 11/07 in materia di limitazioni agli obblighi di separazione funzionale.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del (...):

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge n. 125/07);
- il Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, in particolare l'art. 45, comma 1;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07) e in particolare l'Allegato A (di seguito richiamato anche come: TIU), così come successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 4 ottobre 2007, n. 253/07 (di seguito: deliberazione n. 253/07), 10 dicembre 2007, n. 310/07 e 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08;
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 132/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 132/08);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) 18 dicembre 2007, nn. 385/08, 386/08, 387/08, 388/08, 389/08, 390/08, 393/08, 392/08, 393/08, 394/08, 395/08, 399/08 e 402/08, depositate il 21 febbraio 2008, relative alle deliberazioni dell'Autorità n. 11/07 e n. 253/07 (di seguito: sentenze TAR 18 dicembre 2007);
- le decisioni del Consiglio di Stato del 16 dicembre 2008, n. 699/09, 701/09, 702/2009, 703/09, 778/09, 785/09, 786/09, 787/09, 788/09, 790/09, 792/09 e 749/09, depositate il 13 febbraio 2009 e n. 1191/09, depositata il 2 marzo 2009, relative alle

- deliberazioni dell'Autorità n. 11/07 e n. 253/07 (di seguito: decisioni del CdS 16 dicembre 2008);
- le sentenze del TAR Lombardia del 19 marzo 2009, nn. 3929/2009, 3930/2009, 3931/2009 e 3932/2009, depositate il 5 giugno 2009, relative alla deliberazione ARG/com 132/08 (di seguito: sentenze TAR 19 marzo 2009);

Considerato che:

• (...)

Ritenuto opportuno:

• (...)

DELIBERA

- 1. Di integrare la deliberazione n. 11/07 inserendo, dopo il punto 4, i seguenti punti:
 - "4bis. Le disposizioni di cui alla Parte IV del Testo integrato di unbundling, si applicano fino al 31 dicembre 2014, salvo proroga del termine medesimo da parte dell'Autorità ove le condizioni di sviluppo della concorrenza lo rendano opportuno, tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico.
 - 4ter Fermo restando quanto disposto al comma 12.4 del Testo integrato di unbundling, entro il 31 dicembre 2009, il gestore indipendente invia all'Autorità copia del programma degli adempimenti predisposto ai sensi del comma 12.2 del Testo integrato di unbundling."
- 2. Di modificare l'Allegato A della deliberazione n. 11/07, in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato citate in premessa, come di seguito indicato:
 - i) Al comma 7.1, l'elenco è sostituito con il seguente:
 - "a) Trasmissione dell'energia elettrica;
 - b) Dispacciamento dell'energia elettrica;
 - c) Distribuzione dell'energia elettrica;
 - d) Stoccaggio del gas naturale;
 - e) Rigassificazione del gas naturale liquefatto;
 - f) Trasporto del gas naturale;
 - g) Dispacciamento del gas naturale;
 - h) Distribuzione del gas naturale"
 - ii) Al comma 7.2, le parole "lettere c) e i)" sono sostituite con le parole "lettere c) e h)";
 - iii) L'articolo 10 è soppresso.
 - iv) Al comma 11.2, le parole "e agli articoli 9 e 10" sono sostituite con le parole "e all'articolo 9"

- v) Al comma 11.2, lettera a), le parole "lettere a), b), c), g), h) e i)" sono sostituite con le parole "lettere a), b), c), f), g) e h)"
- vi) Al comma 11.2, lettera a), le parole "preposto alle" sono sostituite con le parole "apicali da cui dipendono le"
- vii) Al comma 11.2, lettera b), le parole "lettere d), e), f) e j)" sono sostituite con le parole "lettere d) ed e)";
- viii) Al comma 11.2, lettera b), le parole "preposto alle" sono sostituite con le parole "apicali da cui dipendono le";
- ix) Al comma 12.2, sono soppresse le parole ", secondo le linee guida definite dall'Autorità,";
- x) Dopo il comma 12.4 è aggiunto il seguente comma:
 - "12.5 Il gestore indipendente notifica all'Autorità, con comunicazione motivata, ogni modifica apportata al programma degli adempimenti di cui al comma 12.2."
- xi) Il comma 13.2 è soppresso;
- 3. Di integrare l'Allegato A della deliberazione n. 11/07, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 17 della Direttiva 2003/54/CE e di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/55/CE, in materia di gestore di un sistema combinato, nei termini di seguito precisati:
 - i) Al comma 9.1, l'elenco da a) ad f), è sostituito dal seguente:
 - "a) trasmissione, dispacciamento, distribuzione e misura dell'energia elettrica;
 - b) stoccaggio, rigassificazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e misura del gas naturale"
- 4. Di integrare l'Allegato A della deliberazione n. 11/07, con riferimento alle disposizioni in materia di limitazione degli obblighi di separazione funzionale tra attività, nei termini di seguito precisati:
 - i) Al comma 9.1, come modificato ai sensi del precedente punto 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
 - "c) distribuzione del gas naturale e distribuzione e misura di altri gas a mezzo di reti, a condizione che sia garantita la separazione funzionale tra la distribuzione e misura di altri gas a mezzo di reti e la vendita di tali gas."
 - ii) Dopo il comma 9.3 è aggiunto il seguente comma:
 - "9.4 Gli obblighi di separazione funzionale delle attività di cui al comma 7.1 non si applicano in relazione alla gestione di altre infrastrutture a rete destinate all'erogazione di servizi pubblici, a condizione che sia separata la connessa attività commerciale."
- 5. Di abrogare la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 132/08.